



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

DEMANIO E NAVIGAZIONE INTERNA

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 59 DEL 03/04/2024

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA DI INTERDIZIONE AL TRANSITO E SOSTA DELLE PERSONE DELL'AREA DEMANIALE INDIVIDUATA NEL TRATTO DI ARENILE LIMITATO A SUD-OVEST DAL 1° VICOLO DI VIALE ORIENTE FINO AL LIMITE NORD-EST DI VIA BUCINTORO PER PRESENZA DI GABBIONI CON ROCCE AFFIORANTI PERICOLOSI PER L'INCOLUMITÀ DI COSE E PERSONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO che:

- a seguito del susseguirsi degli eventi atmosferici e contestuali mareggiate che hanno recentemente interessato il territorio comunale, l'arenile del Comune di Jesolo ha subito una forte erosione che ha causato l'arretramento della linea di costa in diversi punti del litorale jesolano;
- nel tratto di arenile antistante il camping Malibù, ubicato in zona UMG 12 del P.P.A. del Comune di Jesolo, sussiste una situazione di grave pericolo dovuta alla presenza delle gabbie metalliche contenenti sassi emerse sulla battigia in seguito al maltempo e alle mareggiate;
- tale condizione di pericolosità è stata rappresentata anche dal concessionario del tratto interessato ditta Florida S.r.l. in data 28/03/2024 con nota assunta al prot. comunale n. 25641/2024, con la quale è altresì manifestata la propria volontà ad intervenire con strutture provvisorie di limitazione a salvaguardia della pubblica incolumità.

RISCONTRATO che:

- l'Amministrazione comunale ha accertato tramite sopralluogo l'affioramento di gabbioni sommersi contenenti rocce affioranti facilmente accessibili dalla battigia nel tratto di arenile demaniale limitato a sud-ovest dal 1° vicolo di Viale Oriente fino al limite nord-est di via Bucintoro, fronte Camping Malibù;
- gli utenti che fruiscono della spiaggia attraversando le aree in concessione riescono ad accedere liberamente all'arenile anche nel tratto predetto, con rischio dell'incolumità di cose e persone per effetto della presenza di rocce taglienti e ferri emergenti.

PRESO ATTO che:

- l'Amministrazione comunale ha avviato un dialogo con i referenti regionali per la programmazione delle azioni da mettere in atto al fine di garantire un subitaneo ripristino dello stato dei luoghi;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 08/02/2024 è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di difesa del litorale marittimo del Comune di Jesolo (VE) zona lido orientale ovvero ripascimento manutentivo per l'anno 2024, la cui programmazione prevede la sistemazione delle difese litoranee preesistenti, in particolare le burghe affioranti nella fascia di arenile posta fronte il Camping Malibù per un'estensione pari a circa 300 m, tramite il posizionamento di un geotessile quale copertura delle burghe stesse previo taglio di ferri emergenti.

CONSIDERATO altresì che, nelle competenze del concessionario è implicita la custodia del bene demaniale da estendersi a tutta la durata di vigenza del titolo stesso, quindi anche durante il periodo invernale, onde

prevenire eventuali pericoli nella fruizione della spiaggia da parte dell'utenza che attraversa le aree in concessione.

RITENUTO, allo stato attuale, di interdire tempestivamente e temporaneamente il tratto di arenile richiamato in premessa al transito e sosta delle persone attraverso la sistemazione di apposita segnaletica di pericolo finché non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e, in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni attribuite ai Dirigenti.

tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

l'interdizione temporanea dal transito e sosta delle persone dell'area demaniale individuata nel tratto di arenile limitato a sud-ovest dal 1° vicolo di Viale Oriente fino al limite nord-est di via Bucintoro (fronte Camping Malibù) in zona UMG 12 del P.P.A. del Comune di Jesolo per presenza di gabbioni con rocce affioranti e ferri emergenti pericolosi per l'incolumità di cose e persone.

L'interdizione verrà opportunamente revocata in condizioni di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi.

ORDINA

alla Società **FLORIDA S.r.l.**, con sede legale in via di Grottarossa n. 1177 a Roma, in qualità di titolare di concessione demaniale marittima del tratto di arenile su richiamato in zona UMG 12 del P.P.A., di provvedere con immediata urgenza al posizionamento della segnaletica necessaria atta ad interdire l'accessibilità all'area da mantenere fino al rientro dello stato di emergenza, del quale verrà data successiva comunicazione.

SANZIONI

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni del presente provvedimento, sarà punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e successive modifiche.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

AVVERTE

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Venezia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune, ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo on line del Comune di Jesolo e l'esposizione al pubblico in forme e modi adeguati in prossimità delle aree interessate;
- la trasmissione via posta elettronica certificata per la notifica alla Società Florida S.r.l. di Roma ed il successivo invio all'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Jesolo, alla Regione del Veneto Genio Civile di Venezia e allo Studio tecnico ing. Andrea de Götzen, oltre che trasmessa via posta interna al Corpo di Polizia Locale del Comune di Jesolo per le attività di propria competenza.

Jesolo, li 3 aprile 2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.